

Allegato A

ACCORDO TRA LE REGIONI UMBRIA E TOSCANA SULL'INTERSCAMBIO DEI CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018

PREMESSO:

- che la normativa della Regione Umbria, che disciplina la caccia programmata, prevede l'accesso di cacciatori non residenti in Umbria, previa determinazione da parte della giunta regionale di quote riservate mediante accordi interregionali o interprovinciali basati su criteri di reciprocità;
- che tale quota, all'interno dei quantitativi complessivi, riservata ai cacciatori non residenti, pari al 10% dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, è distinta in 2% per la residenza venatoria, 4% per l'iscrizione ad un ulteriore ATC e per il 4% per l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria;
- che il DPGR 33/r/2011 "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)" e successive modifiche della Regione Toscana prevede la possibilità di iscrivere agli ATC un numero di cacciatori non residenti pari al 4% del totale dei cacciatori ammissibili e prevede inoltre, per la caccia alla migratoria o la caccia in battuta al cinghiale, tenendo conto dei rapporti di reciprocità, l'accesso giornaliero in mobilità di cacciatori non residenti in numero non superiore al 5% dei cacciatori ammissibili;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare l'interscambio di cacciatori al fine di realizzare una equilibrata distribuzione degli stessi nei rispettivi territori, nel rispetto delle norme richiamate e delle disposizioni contenute nei Calendari venatori di ciascuna Regione;

Fra le Regioni Umbria e Toscana
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A. Il presente accordo ha validità per la stagione venatoria 2017/2018.

I cacciatori provenienti dalle due Regioni che intendono richiedere la residenza venatoria nella Regione diversa da quella di residenza hanno la priorità su quelli che richiedono l'iscrizione agli ATC (come ulteriore ATC) ed hanno diritto a svolgere l'attività venatoria a partire dal primo giorno utile di caccia, compresa l'eventuale apertura anticipata, nell'osservanza del calendario venatorio. Per i cacciatori che richiedono l'iscrizione all'ATC, non come residenza venatoria, il primo giorno utile di caccia è la terza domenica di settembre e le giornate sono quelle fissate dalla Regione di provenienza se più restrittive.

B. La Regione Toscana, nei rapporti di reciprocità di cui all'art. 13 del DPGR 33/r/2011 consente, in via prioritaria, l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione dell'Umbria con le seguenti modalità:

- Accoglimento in via prioritaria, fino ad un massimo di 700 unità delle domande di iscrizione agli ATC dei cacciatori umbri, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC toscani. Tali iscrizioni consentono ai cacciatori umbri di cacciare tutte le specie previste dal calendario venatorio nell'ATC prescelto a partire dalla data prevista al punto A. I cacciatori interessati dovranno presentare domanda all'ATC prescelto nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione ed il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.
- Messa a disposizione, previa prenotazione, dei posti giornalieri disponibili ai sensi dell'art. 23 del DPGR 13/r/2004 garantendo, se richiesto, un minimo di 1000 posti riservati ai cacciatori umbri da usufruire negli ATC toscani a partire dal 1 ottobre fino al termine della stagione venatori a per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati.
- Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2017/2018 i cacciatori Umbri che fruiranno dell'esercizio della mobilità venatoria in Toscana pagheranno una quota pari a

35,00 euro;

C. La Regione Umbria consente in via prioritaria, l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Toscana con le seguenti modalità:

- Accoglimento in via prioritaria, fino ad un massimo di 700 unità, delle domande di iscrizione agli ATC dei cacciatori toscani nei limiti dei posti riservati, previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC dell'Umbria. Tali iscrizioni consentono, ai cacciatori toscani di cacciare tutte le specie previste nell'ATC prescelto a partire dalla data prevista al punto A; i cacciatori interessati devono presentare domanda nei termini fissati dal regolamento regionale 6/2008, al Comitato di gestione dell'ATC. La comunicazione della avvenuta ammissione e il pagamento della quota di partecipazione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio;

- Messa a disposizione di n. 3.989 posti, da utilizzare previa prenotazione, negli ATC dell'Umbria da parte dei cacciatori toscani unitamente ai cacciatori provenienti da altre regioni con cui siano stabiliti analoghi accordi, nel modo seguente: ATC n.1 fino a 1.580 posti, ATC n. 2 fino a 1.409 posti, ATC n. 3 fino a 1.000 posti, per un massimo di 20 giornate complessive di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento.

D. Ai fini della prenotazione della mobilità venatoria, la Regione Toscana mette a disposizione della Regione Umbria l'accesso al proprio sistema regionale di prenotazione secondo specifici accordi con la suddetta Regione.

E. Per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrivitrici sono accolte nella misura minima prevista dai rispettivi regolamenti regionali. I cacciatori delle due regioni, iscritti nella precedente stagione venatoria in squadre locali, sono riconfermati per la durata del presente accordo, previa iscrizione all'ATC di competenza.

F. Ai fini del presente accordo valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante. Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia settimanali sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.

G. Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Regioni Umbria e Toscana, nell'ambito della propria competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.

H. Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della caccia che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.

I. Le competenti strutture delle Regioni Umbria e Toscana provvederanno al dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo.

REGIONE TOSCANA
L'Assessore

REGIONE UMBRIA
L'Assessore